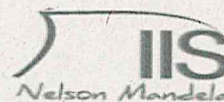




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
TECNICO – PROFESSIONALE  
[www.iiscastelnovomonti.edu.it](http://www.iiscastelnovomonti.edu.it)



Indirizzo Tecnico: Turistico - Indirizzi Professionali: Agricoltura e Sviluppo Rurale – Servizi Socio Sanitari –  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera – Manutenzione e Assistenza tecnica  
Segreteria: Via Matilde di Canossa, 1 – 42035 Castelnovo ne' Monti (RE) tel. 0522/812347 FAX 0522/612377  
Email: [iiscastelnovomonti@gmail.com](mailto:iiscastelnovomonti@gmail.com) - Email: [reis014004@istruzione.it](mailto:reis014004@istruzione.it) PEC: [reis014004@pec.istruzione.it](mailto:reis014004@pec.istruzione.it)



FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Direzionale Generale per la Programmazione  
Strutturale, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

Circolare interna n.48

Castelnovo né Monti, 06 Novembre 2019

- Al personale docente dell'Istituto
- Al personale ATA

OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICARE ALLA SCUOLA L'ASSENZA PER MALATTIA

**Il dipendente ha l'obbligo di avvertire la scuola della sua assenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro. È utile precisare che per "orario di lavoro" si intende l'orario di apertura della scuola (ore 7:30) e non quello di servizio del personale.**

A tal proposito l'art 17/10 del CCNL/2007 tuttora in vigore è molto chiaro sull'argomento: "L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza".

Tale comma rimane confermato e quindi vi è ancora l'obbligo per tutto il personale della scuola assunto a tempo indeterminato e determinato di comunicare "tempestivamente", quindi per le vie brevi (tramite telefono o al massimo via mail), e "non oltre l'inizio dell'orario di lavoro" l'assenza per malattia.

**Nel contempo il dipendente ha anche l'obbligo di comunicare il recapito, se diverso da quello inizialmente indicato alla scuola di servizio, per la corretta verifica dello stato di malattia da parte del medico fiscale.** Alla base però vi è sempre un interesse pubblico da rispettare (garantire all'utenza l'espletamento di un servizio), pertanto il dipendente che si assenta dovrebbe fin da subito mettere la scuola nelle condizioni di attuare le modalità più opportune di sostituzione.

Entro lo stesso giorno il dipendente dovrà poi comunicare il numero di protocollo del certificato medico.

Distinti Saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Monica Giovanelli

